

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3970 del 17/07/2024
Oggetto	Procedimento FE21A0012. Robustini Stefano. Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Fiscaglia (Fe) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001, art. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3998 del 11/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni AAC

OGGETTO: Procedimento FE21A0012. Robustini Stefano. Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Fiscaglia (Fe) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001, art. 28.

La Dirigente

Richiamata la determinazione Arpae n. DET_AMB_2022_1966 del 19/04/2022 con la quale è stata rilasciata a Robustini Vittorio la concessione per la derivazione di acqua superficiale dal Canale Navigabile in comune di Fiscaglia per uso irrigazione agricola, valida fino al 31/12/2031;

Ricevuta con nota n. PG/2024/100390 del 31/05/2024 da parte di Robustini Stefano (C.F. RBSSFN70L13D548D), la domanda di cambio di titolarità della sopra citata concessione essendo divenuto proprietario dei terreni irrigati per successione;

Verificato che:

- tutti i canoni compreso quello per il 2024 risultano corrisposti;
- come deposito cauzionale può essere mantenuto valido quello versato il 04/04/2022 da Robustini Vittorio;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nella determinazione DET_AMB_2022_1966 del 19/04/2022 e nel disciplinare sua parte integrante, che viene allegato anche al presente atto;

Visti:

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DEL-2024-65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare

riferimento alla Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza;

Dato atto che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell'I.F. dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento per quanto precede:

determina

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, Robustini Stefano (C.F. RBSSFN70L13D548D), la titolarità della concessione per la derivazione di acqua superficiale in comune di Fiscaglia (Fe) rilasciata con determinazione Arpae n. DET_AMB_2022_1966 del 19/04/2022 - proc. FE21A0012;

b) **di allegare** il disciplinare parte integrante della sopra citata determinazione di cui il nuovo concessionario dovrà seguire gli obblighi e le prescrizioni tranne l'intestazione, l'art. 7 comma 2 e l'art. 8 che vengono rettificati come segue:

- nell'intestazione il concessionario diventa Robustini Stefano (C.F. RBSSFN70L13D548D);

- 7 comma 2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

- **8.** Il numero corretto della determinazione dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e protezione civile è: DPC/2022/**279** del 27/01/2022.

c) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

• **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

d) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata il Sig. ROBUSTINI VITTORIO, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. RBSVTR39S11D713A - P.Iva 00552430381, con sede legale nel Comune di Fiscaglia (FE), frazione Migliarino, (cod. pratica FE21A0012).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato mediante una pompa di aspirazione amovibile, azionata tramite trattore agricolo. Il tubo di prelievo di diametro di 90 mm, è costituito di una parte fissa di lunghezza pari a 9,50 ml e due parti mobili poste alle estremità di lunghezza totale pari a 4,10 ml.

- L'opera di presa è ubicata sulla sponda destra del Canale Navigabile nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliarino, in via Eredità, in area demaniale, (terreni serviti e antistanti di proprietà del concessionario), censiti al Foglio 27, Mappale 205; coordinate UTM*RER: $x = 733281 - y = 962369$;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo, per l'irrigazione di un terreno con estensione pari ad Ha 2.70.00, coltivato a frutteto (pereto).

Il prelievo avviene a carattere stagionale, durante i mesi estivi con un sistema di irrigazione a pioggia; il nr. di attingimenti di risorsa idrica corrispondono mediamente a nr. 4/5 interventi all'anno.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.400,00.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Canale Navigabile.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto al ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni dettate dall'autorità idraulica competente e a tutti gli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per

sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai seguenti Enti:

1 *ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara* - pec: aoofe@cert.arpa.emr.it,

2 *Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna* -

pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it,

- *Autorità di Bacino competente per territorio* - pec: protocollo@postacert.adbpo.it,

ai sensi della DGR 1195/2016. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse, in particolare:

- a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
- d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione

concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Prescrizioni - Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara*, contenute nella Determinazione DPC/2022/299 del 27/01/2022 e acquisita agli atti con prot. PG.2022.14345 del 28/01/2022, in allegato al presente Disciplinare, parte integrante dell'Atto di concessione.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.